Titolo

Mezzi di prova - messaggio di posta elettronica – valore probatorio

Descrizione

Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (v. Cass. 11606/2018) e che la semplice generica contestazione del documento non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 CC, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019; Cass. 5141/2019 e n. 1/CFA/2019-2020/A sull'analogo tema dell'utilizzazione e valore probatorio dei messaggi whatsapp). (Nella specie la Corte ha ritenuto pienamente utilizzabile la dichiarazione della persona offesa trasmessa agli inquirenti via mail, posto che la provenienza dall'account personale del giocatore e il contestuale invio di copia del documento di identità costituiscono sufficienti garanzie circa il mittente, non essendo stato addotto alcun elemento concreto per indurre a dubitare della paternità di tale dichiarazione).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 58/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 57 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0058 CFA del 23 novembre 2023 (PFI-Sig. Davide Vincenzo Esperimento-A.S.D. Sporting Club Ercolanese)